



CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI
ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE**

Approvato con delibera C.S. n. 62 del 23.3.2006
(attuazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995 art. 6, comma 1 lettere e – h)

INDICE GENERALE

Art. 1 - Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2 - Individuazione delle attività temporanee	Pag. 3
Art. 3 - Luoghi nei quali il rumore provocato da attività temporanee non può mai superare i limiti previsti dalla vigente normativa	Pag. 3
Art. 4 - Autorizzazioni	Pag. 3
Art. 5 - Prescrizioni	Pag. 4
Art. 6 - Sanzioni	Pag. 4

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività temporanee rumorose e disciplina il procedimento per il rilascio della speciale autorizzazione comunale.
2. La stessa disciplina trova applicazione anche per il rilascio della speciale autorizzazione in materia di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora queste comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 2
Individuazione delle attività temporanee

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n.447/95 e dell'art.8 della legge regionale n.13/01, sono soggette alla speciale autorizzazione comunale le seguenti attività temporanee:
 - a) Cantieri edili, il cui esercizio in periodo estivo non superi, in orario diurno, i cinque giorni lavorativi e, nel corso dell'anno, i venti giorni lavorativi;
 - b) Cantieri edili nei quali si impiegano particolari impianti o attrezzature rumorose con significative emissioni acustiche (superiori a 85 db ad un metro dalla sorgente);
 - c) Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - d) Spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che abbiano luogo in una limitata frazione di tempo nell'arco della giornata e che nell'arco dell'anno non superino i 30 eventi;
 - e) Altre attività temporanee di tipo commerciale o di manutenzione di impianti produttivi che comportino l'uso di apparecchiature rumorose o si articolino in operazioni rumorose, previste, anche in modo non continuativo, per un tempo non superiore a cinque giorni.
2. Le attività stagionali non rientrano nel campo di applicazione del presente articolo e quindi il loro esercizio, ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, è soggetto alla disciplina normativa statale e regionale vigente, fatto salvo il caso in cui in tali esercizi si organizzino manifestazioni di durata temporanea.

Art. 3
Luoghi nei quali il rumore provocato da attività temporanee non può mai superare i limiti previsti dalla vigente normativa

1. Il rumore provocato da attività temporanee e da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico non può mai superare i limiti di zona previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale nei confronti dei seguenti insediamenti recettori:
 - a) Scuole e asili nido durante il periodo delle lezioni;
 - b) Ospedali e Case di cura;
2. In questi casi, pur mantenendo l'obbligo di richiedere la speciale autorizzazione comunale, il gestore dell'attività od organizzatore della manifestazione deve presentare adeguata documentazione tecnica atta a comprovare il rispetto dei limiti di zona, nonché le eventuali cautele adottate o da adottare per garantire il rispetto di tali limiti.

Art. 4
Autorizzazione

1. Al di fuori dei casi di cui all'art.3, l'autorizzazione, prevista dall'art.6, comma 1, lettera h) della legge n.447/95 e dall'art.8 della legge regionale n.13/2001, deve essere richiesta esclusivamente quando chi gestisce un'attività temporanea od organizza una manifestazione prevede di superare i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale.
2. La domanda di autorizzazione è presentata dal titolare dell'attività o dell'ente organizzatore della manifestazione al responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castellanza, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione. In caso di attività connesse alla gestione di cantieri edili, la

domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia o di denuncia di inizio attività.

3. L'autorizzazione è prevista anche nel caso in cui la manifestazione sia organizzata o tenuta all'interno di pubblici esercizi.
4. La domanda si presenta mediante la compilazione della modulistica predisposta dal competente ufficio comunale.
5. In tutti i casi in cui la domanda non sia completa di tutti gli elementi previsti, il responsabile del procedimento, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronica, invita il richiedente ad integrare la domanda entro il minor tempo possibile e comunque entro 3 giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine senza che la domanda sia stata integrata, questa è respinta con atto da comunicare all'interessato comunque almeno due giorni prima dell'inizio dell'attività o manifestazione.

Art. 5 **Prescrizioni**

1. Con l'autorizzazione, il Comune prescrive al titolare dell'attività o all'organizzatore della manifestazione i valori limite da rispettare, attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) per rumori continui superiori a 3 ore: valori non superiori a 5 db(A) del limite previsto per il tipo di zona;
 - b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività: salvaguardia delle condizioni di quiete nelle ore di riposo pomeridiano nei giorni festivi e, ove possibile, nelle ore di pranzo e cena.
 - c) limitazione di orario per lo svolgimento di attività rumorose connesse a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: in periodo notturno non oltre le 23.30 in relazione alle zone 1° 2° e 3° di cui alla classificazione acustica del territorio comunale; non oltre le ore 24.00 nelle restanti zone;
 - d) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore: in tal senso ci si atterrà alle indicazioni che potranno essere fornite dall'ARPA, in ragione dei diversi tipi di attività.
2. E' fatto obbligo al titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore, attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) se il rumore interessa zone residenziali è sempre necessario fornire l'informazione, negli altri casi le prescrizioni potranno essere impartite in relazione alle specifiche situazioni;
 - b) la popolazione da avvertire è quella stabilmente insediata nelle zone nelle quali si prevede il superamento dei limiti (come prima indicazione si individuano gli insediamenti residenziali posti all'interno del medesimo quartiere e comunque quelli ubicati ad un raggio di **200** metri dalla sorgente sonora);
 - c) Le modalità di informazione sono demandate al titolare, gestore o organizzatore dell'attività: come mera indicazione, l'informazione può avvenire mediante volantini da consegnare al domicilio, manifesti murali da affiggere nel quartiere e nelle aree pubbliche di maggiore frequenza di persone;
 - d) l'informazione deve essere semplice, chiara e comprensibile e, in ogni caso, deve consentire l'individuazione del soggetto gestore o organizzatore, il luogo dell'attività, la durata del rumore, gli orari e i giorni di maggiore disturbo.

Art. 6 **Sanzioni**

1. L'esercizio di un'attività temporanea rumorosa o l'organizzazione di una manifestazione rumorosa senza la preventiva autorizzazione comunale è punita ai sensi dell'art.10 comma 3° della legge n.447/95, come richiamato dall'art.16 della legge regionale n.13/2001.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione comunale è punito con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00, oltre che comportare l'eventuale sospensione o la revoca della medesima autorizzazione, ai sensi anche degli articoli 17 ter e 17 quater del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D.n.773/31.